

N. 02118/2009 REG.SEN.
N. 05655/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5655 del 2006, proposto da:
Allevamento e Fattoria Casetta Rossa Societa' Agricola S.R.L., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele
D'Alterio, con domicilio eletto presso il predetto in Napoli in viale
Gramsci N.19;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Avvocatura Regionale, in persona dell'Avv. Danila Amore, con
domicilio eletto ope legis presso la sede in Napoli via S.Lucia,81;

nei confronti di

Tufini S.n.c. di Nardone Nadia & C.,
Ditta Zollo Agostino
non costituiti in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale n. 87 del 21/06/2006 con il quale sono state
approvate le graduatorie definitive per la concessione degli investimenti
alle piccole e medie imprese nella parte in cui la ricorrente risulta non
ammessa al contributo relativo al P.O.R. Campania 2000-2006, Misura 4.5
(allegato B);

del decreto dirigenziale n. 16 del 20.3.2006 con cui sono state approvate le graduatorie provvisorie;

della nota del 14.03.2006 del RTI istruttore, della nota del 16.06.2006 della Commissione di Valutazione istanza di riesame, della nota prot.n.2006/350993 del 19.04.2006 della Giunta Regionale della Campania;

di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/03/2009 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato-deducendone l'illegittimità sotto vari profili- il provvedimento n. 87 del 21/06/2006 di approvazione della graduatoria definitiva e di esclusione della ricorrente dal finanziamento comunitario del P.O.R. Campania 2000-2006 per il settore alberghiero e attività di supporto turistico, motivato sul presupposto della mancata indicazione - nel certificato CCIAA allegato alla domanda di partecipazione ai sensi dell'art.8 comma 2 punto IV del bando pubblicato sul BURC n.20 dell'11.4.2005- di idoneo oggetto sociale (sotto il profilo dello svolgimento di attività turistica e/o ricettiva) nonché privo della attestazione fallimentare e antimafia.

La Allevamento e Fattoria Casetta Rossa Società Agricola s.r.l., in particolare, aveva presentato una domanda di finanziamento riguardante una nuova iniziativa nel settore dell'attività rurale (country house), con indicazione nel certificato di attribuzione della partita IVA del codice 55.23.5 relativo, per l'appunto, all'attività ricettiva in allevamento rurale.

La regione Campania si è costituita in giudizio e con articolata memoria depositata in data 2.10.2006 ha sostenuto l'inammissibilità e, nel merito,

l'infondatezza del ricorso.

Nella camera di consiglio del 12.10.2006, con ordinanza n.2814/06, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, sul presupposto che "il motivo di esclusione dalla graduatoria, come precisato nella nota regionale prot.2006.0350993 del 19.04.2006, è contraddetto dalle risultanze della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio versata in atti dalla ricorrente".

A seguito di tale provvedimento, con decreto dirigenziale n.286 del 19.11.2008 la ricorrente è stata ammessa dall'amministrazione, con riserva, nella graduatoria definitiva ed ha ottenuto un contributo di 1.090.000,00 euro, subordinato all'esito del giudizio.

Nella pubblica udienza del 26.03.2006 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Merita infatti accoglimento, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti, il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta l'erroneità dei presupposti su cui si fonda il decreto n. 87 del 21/06/2006.

Il provvedimento della Giunta Regionale della Campania - come già evidenziato in punto di fatto - è stato infatti adottato sulla base della ritenuta mancata indicazione - nel certificato CCIAA allegato alla domanda di ammissione ai benefici per i progetti integrati "Filiera Turistica Enogastronomica"- dell'oggetto sociale, sub specie dello svolgimento di attività turistica e/o ricettiva, nonché della attestazione fallimentare e antimafia.

Tale presupposto - come la Sezione ha avuto modo di evidenziare già in fase cautelare con ordinanza n.2814/06 - è risultato contraddetto dalle risultanze della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, versata in atti dalla ricorrente.

Infatti - contrariamente a quanto sostenuto nella motivazione del provvedimento impugnato e nei chiarimenti forniti con nota dirigenziale del 19.04.2006 (secondo cui il certificato allegato dalla ricorrente si limiterebbe ad indicare lo svolgimento di attività di "allevamento di bestiame")- dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese datato 28.06.05, allegato agli atti, emerge chiaramente l'oggetto sociale della ricorrente come comprendente, oltre all'allevamento di bestiame, anche "lo svolgimento di attività di agriturismo rurale nel rispetto della legge 730/85, per cui la società potrà dare ospitalità alberghiera, affittacamere

per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze,alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero” (...).

Lo stesso certificato, inoltre, contiene la prescritta attestazione antimafia.

Né può attribuirsi rilevanza, in questa sede, all'integrazione della motivazione effettuata dall'amministrazione con memoria depositata in data 2.10.2006.

In tale memoria difensiva viene evidenziato, tra l'altro, che a parere della Regione Campania “l'esercizio dell'attività di agriturismo e turismo rurale da parte della ricorrente non è invero contestata, ma va precisato che tali attività non rientrano tra le attività turistico-ricettive finanziabili dal bando in questione”.

Infatti, anche dopo l'emanazione della l. 21 luglio 2000 n. 205, la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio avvalendosi della specificazione di elementi di fatto mediante proposizione di memoria difensiva (Consiglio Stato , sez. VI, 29 maggio 2008 , n. 2555, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 17 marzo 2008 , n. 455, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 17 giugno 2008 , n. 2062, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 18 dicembre 2007 , n. 6683), dovendo l'amministrazione a tal fine procedere, eventualmente, mediante l'emanazione di specifici atti amministrativi, impugnabili autonomamente con proposizione di motivi aggiunti (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 05 febbraio 2008 , n. 356; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 29 settembre 2008 , n. 325).

Il ricorso, in conclusione deve essere accolto e per l'effetto va annullato il decreto dirigenziale n. 87 del 21/06/2006 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive per la concessione degli investimenti alle Piccole e Medie imprese nella parte in cui la ricorrente risulta non ammessa al contributo relativo al p.o.r. Campania 2000-2006, Misura 4.5 (allegato B);

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 2000,00 (duemila).

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento n.87/06 in epigrafe.

Condanna l'amministrazione soccombente a rifondere le spese di lite, come in motivazione.